

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Titolo I
Principi e disposizioni generali di riferimento

Art. 1
Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
- L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità, secondo un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità.
- Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali o da associazioni o istituzioni costituite dal Comune e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al successivo art. 5, c. 1, lett. b).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione": il Comune di Castel San Pietro Terme;
 - b) per "impianti sportivi ordinari": impianti o singole parti – autonomamente fruibili – di impianti (con relative attrezzature fisse e mobili) destinate stabilmente alla pratica dell'attività sportiva, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune per almeno 10 anni;
 - c) per "impianti sportivi scolastici": impianti sportivi inseriti negli istituti scolastici e/o ad essi annessi, eventualmente messi a disposizione del Comune, in orari extra – scolastici, dai rispettivi istituti scolastici;
 - d) per "attività sportiva": la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - e) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione": rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - f) per "affidamento in gestione": il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
 - g) per "concessione in uso": il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - h) per "tariffe": le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;

- i) per “impianti privi di rilevanza economica”: gli impianti che, per loro natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la gestione, non possono dare luogo ad alcuna competizione commerciale per la gestione e quindi irrilevanti ai fini concorrenziali;
- j) per “impianti con rilevanza economica”: gli impianti che pur rispondendo ad un interesse pubblico sono inseriti in un settore per il quale esiste anche potenzialmente una competizione sul mercato.

Art. 3 **Finalità**

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell'attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all'interno degli impianti sportivi;
- b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni impegnate nel variegato mondo sociale;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
- f) promuovere e salvaguardare in modo ottimale l'utilizzo e la conservazione degli impianti sportivi.

Art. 4 **Tipologia ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:
 - a) strutture che hanno una prevalente valenza sportivo – sociale o che, per dimensioni o ampiezza dell'utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive, da configurarsi come “impianti ordinari”, seguono le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento;
 - b) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo;
 - c) impianti la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, da configurarsi come “impianti a rilevanza economica”, non disciplinati pertanto dal presente regolamento.
2. L'individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita con provvedimento di Giunta.

3. Gli impianti ordinari hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali, ludico – ricreative, amatoriali e agonistiche, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.
4. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 5

Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Castel San Pietro Terme, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità; a tale modello si potrà farvi ricorso solo dopo aver verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose, riferite ai principi generali di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, polisportive, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
- d) mediante affidamento ad istituzioni, aziende speciali, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe, come approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventuali altri proventi derivanti dalla gestione nonché, se previsto, un contributo/corrispettivo a carico del Comune.

3. Il soggetto che ha in gestione il servizio e in concessione l'impianto è tenuto a rispettare tutte le norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell'emergenza, ecc.) che regolamentano l'uso degli impianti sportivi.

Art. 6 – Apertura degli impianti sportivi

1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.

2. L'uso degli impianti sportivi ordinari è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo e agli orari scolastici, compatibilmente con le attività già programmate, a tutti gli istituti scolastici del

territorio comunale di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta all'Amministrazione. L'uso gratuito dovrà essere consentito anche alle associazioni del volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani e per attività riabilitative.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi affidati in gestione o in concessione d'uso, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati o per altri motivi di pubblico interesse; a tale scopo dovrà essere dato al gestore o concessionario un congruo preavviso.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, per motivi documentati e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle ordinarie esigenze di utilizzo del gestore, la possibilità di fare utilizzare, nei limiti definiti dalle tariffe comunali, gli impianti sportivi affidati in gestione, ad altre società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, ecc.

5. La convenzione specifica le modalità di riserva di utilizzo degli impianti sportivi, in modo da mediare le esigenze del Gestore con quelle dei soggetti terzi.

Titolo II

Disposizioni per la disciplina dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 7

Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) quando debba procedere all'affidamento in gestione di un impianto sportivo privo di rilevanza economica.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

4. Per la partecipazione alla procedura di selezione, i partecipanti, fatto salvo quanto espressamente richiesto in sede di selezione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- b) capacità a contrarre con l'Amministrazione, nel rispetto delle normative regolanti il possesso dei relativi requisiti;
- c) assenza di debiti nei confronti dell'Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta;
- d) non aver ricevuto diffide, negli ultimi tre anni, da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

5. Nella scelta dell'affidatario si terrà conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

6. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione. Le offerte devono comunque esplicitare, anche mediante elaborazioni progettuali:

- a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);
- b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
- c) l'ammontare dell'eventuale canone offerto, nel rispetto del canone minimo richiesto dall'Amministrazione, in relazione all'utilizzo delle strutture o la riduzione sul contributo/corrispettivo economico che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione;
- d) eventuali interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto o realizzazione di investimenti di opere ulteriori.

7. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

8. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 8

Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi

1. L'Amministrazione può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nei seguenti casi:

- a) quando sul proprio territorio sia presente un solo soggetto, di cui all'art. 5, c.1, lett. b), che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando i soggetti di cui all'art. 5, c.1, lett. b), operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- d) qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani, disabili e delle persone anziane nelle attività sportive.

2. L'atto con cui si dispone l'affidamento in gestione in via diretta deve esplicitare le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare tale scelta, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 9

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di nuovi impianti sportivi e per la loro successiva gestione, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico - privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 10

Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui ai precedenti artt. 7 e 8 è regolato da apposita convenzione improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

2. Nella convenzione, redatta sulla base della convenzione tipo allegata al presente regolamento sotto la lettera A), sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett.b) che ne facciano richiesta;
- c) criteri d'uso dell'impianto;
- d) condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
- e) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici;
- f) modalità di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione;
- g) obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Alla convenzione sono allegati:

- a) il piano di utilizzo, che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto;
- b) il piano di conduzione tecnica, che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il piano di utilizzo può essere modificato dal gestore annualmente, previa autorizzazione del Comune.

Art. 11

Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi, effettuato in base all'art. 7 o all'art. 8 del presente regolamento, è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti ordinari non può comunque superare il periodo massimo di dieci anni.
4. La durata della convenzione è di norma quinquennale. La prospettiva pluriennale di media o lunga durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.
5. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, fino ad un massimo di anni dieci, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, in caso di investimenti che l'affidatario, in accordo con il Comune, è disposto a fare sull'impianto.

Art. 12 Tariffe

1. Il gestore ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del gestore. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.
2. Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 13 Manutenzioni

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'impianto sportivo sono a carico del gestore, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
2. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese afferenti la manutenzione straordinaria, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del gestore. Qualora il gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte del Comune, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare.

Art. 14 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime.

Art. 15
Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e di modificare la destinazione d'uso, pena la decadenza dalla convenzione stessa.
2. E' data facoltà al gestore di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. L'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 16
Sanzioni, decadenza e revoca

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al gestore verranno applicate sanzioni amministrative come specificato in convenzione.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte dell'ufficio competente, l'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dalla gestione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.
3. Per motivi ed esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal gestore e non ancora ammortizzate.

Titolo III
Disposizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 17
Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi inseriti negli istituti scolastici e/o direttamente annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti Scolastici.
2. Le palestre nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra-curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messe a disposizione dell'Amministrazione comunale per consentire l'utilizzo ad associazioni o enti, a gruppi sportivi per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. L'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico è regolato da convenzioni tra l'Amministrazione comunale e l'istituto scolastico.

3. Per sopravvenute o non programmabili esigenze della scuola, la stessa, con preavviso di almeno cinque giorni, può rivendicare in ogni momento l'impiego delle strutture ad esse assegnate, con diritto di assoluta priorità. Tale diritto, col medesimo preavviso, può essere esercitato anche dal Comune.

3. Nelle ore di utilizzazione extrascolastiche sono a carico delle associazioni sportive assegnatarie la custodia e la vigilanza oltre la corresponsione della tariffa determinata dall'Amministrazione.

Art. 18

Concessione in uso stagionale

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale, non affidati in gestione, vengono concessi annualmente in uso ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:

- a) società sportive affiliate a federazioni del CONI, società affiliate ad enti di promozione sportiva, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo;
- b) soggetti aventi finalità di lucro.

2. Ai fini della programmazione e conseguente concessione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva (di base, di allenamento e agonistica) che il richiedente intende praticarvi. In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere assegnato nel rispetto dei criteri previamente fissati con atto di Giunta Comunale. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Le concessioni richieste a stagione sportiva già iniziata non possono modificare il piano di utilizzo stabilito all'inizio della stagione e provocare la revoca di concessioni già effettuate.

3. La durata della concessione è di norma equivalente ad una stagione sportiva che va da settembre a giugno di ogni anno, salvo quanto diversamente stabilito nell'atto di concessione.

Art. 19

Concessione in uso per attività occasionali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche o private aventi carattere sportivo, sociale, culturale e politico.

Art. 20

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le richieste di concessione in uso devono essere presentate per iscritto, anche via fax, all'Amministrazione Comunale, preferibilmente utilizzando i moduli messi a disposizione dalla stessa:

- 4) entro il 31 maggio per l'uso stagionale degli impianti sportivi. Le richieste pervenute oltre la scadenza vengono prese in considerazione qualora esista una disponibilità residua di spazi in seguito alla predisposizione del piano di utilizzo;
- 5) almeno con 15 giorni di anticipo per le iniziative di carattere occasionale;

6) almeno con 30 giorni di anticipo quando la richiesta stessa è abbinata alla domanda di patrocinio.

2. Nella domanda dovrà essere specificato quale impianto si intende utilizzare, per quali attività sportive o manifestazione e per quali periodi ed orari, indicando il nominativo del responsabile dell'attività.

Art. 21

Modalità di rilascio della concessione in uso

1. Per le concessioni stagionali si predispone un piano di utilizzo annuale nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 18.

2. Per le concessioni occasionali viene verificata la disponibilità delle strutture e, se necessario, concordate con i richiedenti le variazioni del caso, rispettando, di norma, l'ordine cronologico delle domande. In caso di richieste contemporanee di concessioni occasionali del medesimo impianto da parte di diversi soggetti, si farà riferimento al carattere più o meno consolidato dell'iniziativa ed alla rilevanza di questa per il territorio e la cittadinanza, anche in considerazione dell'eventuale riconoscimento di patrocinio e sostegno da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può respingere le domande.

3. Le concessioni in uso degli impianti sportivi vengono rilasciate dal Dirigente del servizio competente e, in caso di concessioni stagionali, sono subordinate alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di una convenzione. Gli impianti vengono concessi nelle condizioni di arredo e attrezzature in cui si trovano.

4. Condizione necessaria per il rilascio della concessione in uso degli impianti è l'integrale rispetto degli obblighi prescritti per l'utilizzo degli impianti in occasione di precedenti concessioni. Le concessioni non danno diritto ad un uso esclusivo degli impianti, i quali possono, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzati da altri utenti in giorni e/o orari diversi.

Art. 22

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte del concessionario, il pagamento delle tariffe approvate con atto di Giunta comunale, fatti salvi i casi regolamentati in cui può essere concesso l'uso gratuito.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato al Comune:

- a) nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in convenzione, per le concessioni in uso stagionale;
- b) per intero ed anticipatamente rispetto al rilascio della concessione, per l'uso occasionale; in tal caso la concessione verrà rilasciata previa esibizione della ricevuta di avvenuto versamento.

3. Il mancato uso delle strutture da parte dei concessionari, per cause da essi dipendenti, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 23

Obblighi e divieti del concessionario

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente, a terzi, gli spazi avuti in uso, pena la decadenza dalla concessione;
- b) installare attrezzature di qualunque tipo, non inerenti l'attività oggetto della concessione, all'interno degli impianti, salva autorizzazione comunale;
- c) esporre cartelli pubblicitari, avvisi o altro materiale pubblicitario, sia all'interno che all'esterno dell'impianto sportivo, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. E' fatto obbligo al concessionario di:

- a) osservare e fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi concessi in uso;
- b) utilizzare l'impianto esclusivamente per le attività previste, nel periodo di durata delle concessioni stesse, limitatamente ai giorni, agli orari ed agli spazi indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite dal Comune;
- c) munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta o delle manifestazioni oggetto di concessione;
- d) garantire il rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate;
- e) impedire l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati;
- f) garantire gli allestimenti e disallestimenti quando autorizzati, la pulizia, l'apertura e la chiusura (nel rispetto degli orari concessi), il controllo e la vigilanza sugli accessi, sull'utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico; in ogni caso il concessionario dovrà provvedere, al termine di ogni turno di utilizzo, al ripristino primitivo dell'impianto;
- g) garantire la presenza continua di almeno un responsabile;
- h) assumere tutte le misure atte ad evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a tutti i beni di proprietà comunale ivi contenuti, segnalando tempestivamente ogni danno, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 24 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole concessioni, secondo le modalità previste nelle concessioni medesime.

Art. 25 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario risponde direttamente dei danni eventualmente provocati agli impianti sportivi, ai beni e alle attrezzature installate. Il concessionario dovrà sollevare l'Amministrazione Comunale e quella scolastica, in caso di palestre scolastiche, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti o da terzi durante lo svolgimento delle attività sportive, manifestazioni od iniziative direttamente gestite dal concessionario, a cui competono le eventuali responsabilità.

3. A tal fine il concessionario deve possedere adeguata polizza di responsabilità civile valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi.

4. Il concessionario è responsabile del rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza pertanto il suo Presidente/legale rappresentante risulta equiparato al datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti.

Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. l'Amministrazione comunale si impegna a consegnare al concessionario il documento di valutazione dei rischi, completo del rischio per la sicurezza antincendio e del piano di evacuazione, affinché lo stesso possa elaborare e consegnare, prima dell'inizio delle attività, il proprio documento di valutazione armonizzato con quello messo a disposizione dal Comune, tenendo conto delle attività che andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate.

Nel rispetto del documento di valutazione dei rischi elaborato e della normativa vigente il concessionario dovrà nominare e garantire la presenza, ove necessario di:

- un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- addetto/i antincendio;
- addetto/i al pronto soccorso.

Art. 26

Sospensione, revoca e decadenza

1. Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti, previa diffida da parte dell'ufficio competente, l'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dalla concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente. Sono considerate cause di decadenza, a titolo esemplificativo:

- a) l'inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento e dall'atto di concessione;
- b) avere arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- c) morosità nel pagamento delle tariffe d'uso.

3. La concessione può essere sospesa o revocata per improrogabili lavori di manutenzione, per impreviste esigenze, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale. La sospensione o revoca sarà motivata con comunicazione scritta al concessionario eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, con comunicazione verbale. Il Comune rimane comunque sollevato da ogni obbligo di rimborso al concessionario da qualsiasi spesa da esso sostenuta o impegnata (eccetto il canone di concessione per il mancato uso, eventualmente già versato) ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.

Art. 27

Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti, rispettivamente, per l'utilizzo stagionale degli impianti sportivi comunali e per la concessione in uso del palazzetto dello sport e delle palestre scolastiche per manifestazioni pubbliche e private aventi carattere sportivo, sociale, culturale, politico e religioso, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 252 del 26 luglio 1989.

ALLEGATI

- A. Schema tipo di convenzione.

REP. N. _____
DEL _____



**Comune di
Castel San Pietro Terme**

**ATTO DI CONVENZIONE TIPO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE**

L’anno duemila_____ (_____) il giorno _____ (____) del mese di _____, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1) il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Piazza XX Settembre n. 3, C.F. 00543170377 (di seguito definito anche “Amministrazione comunale”), rappresentato dal Dirigente dell’Area/Servizio _____, _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2) _____ con sede a _____ in Via _____, C.F./P.IVA _____ (di seguito definito anche “Associazione”), rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ via _____;

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ e della determinazione n. ____ del _____;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castel San Pietro Terme, in conformità a quanto disposto con L.R. 11/2007, si è dato, con deliberazione consiliare n. ____ del _____, un Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;

- l’Amministrazione comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell’attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all’interno degli impianti sportivi;

b) dare piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;

- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni impegnate nel variegato mondo sociale;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
- f) promuovere e salvaguardare in modo ottimale l'utilizzo e la conservazione degli impianti sportivi.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Castel San Pietro Terme concede, per le proprie finalità, all'Associazione sopra rappresentata, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale _____ sito a Castel San Pietro Terme in via _____ risultante dalla planimetria conservata agli atti dell'Amministrazione comunale e che il Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione dichiara di ben conoscere. L'impianto sportivo viene concesso in gestione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, per lo svolgimento delle attività relative a _____, compatibili con quelle praticabili nell'impianto. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà oggetto di apposito verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dei firmatari della presente o da persone dagli stessi delegate. Analogo verbale verrà redatto al termine della convenzione.

L'Associazione farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità, impegnandosi a conservarli in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Non potrà usare l'impianto se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione, con espresso divieto di modificarne la destinazione d'uso e non potrà cedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, pena la decadenza dalla stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni ____ (_____), a decorrere dalla data di sottoscrizione, escluso ogni tacito rinnovo. Nel caso di investimenti sull'impianto da parte dell'Associazione, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione comunale, la presente convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE

L'Associazione dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale il canone annuo pari a € _____, come da offerta migliorativa rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'impianto. Detto canone dovrà essere versato con le seguenti modalità (indicare di seguito tempi e modalità di pagamento):

(In alternativa) L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Associazione un contributo/corrispettivo di € _____, corrispondente all'offerta migliorativa rispetto al contributo/corrispettivo massimo stabilito dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'impianto. Detto contributo/corrispettivo, che non sarà soggetto ad alcun adeguamento ISTAT sarà erogato con le seguenti modalità (indicare di seguito tempi e modalità di pagamento):

Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno con riferimento all'indice dell'anno precedente, e di cui la presente vale fin d'ora come richiesta. Il canone o il contributo/corrispettivo di cui sopra potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni tali da modificare sostanzialmente l'entità degli stessi.

Art. 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidamento in gestione viene effettuato al fine di consentire all'Associazione l'esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare l'Associazione stessa alle finalità sociali e sportive del Comune di Castel San Pietro Terme. A tale scopo l'Associazione è tenuta a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, in periodi da concordarsi fra le parti.

L'Associazione, in forza della presente convenzione, deve curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme dalla stessa previste. L'Associazione non potrà sospendere o abbandonare per alcuna causa, senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, la gestione dell'impianto, salvo cause di forza maggiore da comunicarsi tempestivamente.

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nell'impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso a tutti i cittadini, secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute. A tal fine l'Associazione si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito e comunque con la finalità di favorirne al massimo l'utilizzazione nell'arco della giornata.

L'Associazione ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale per l'uso dell'impianto sportivo, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore dell'Associazione. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.

Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport.

Dette tariffe comunali dovranno essere esposte in maniera ben visibile, a cura dell'Associazione, all'interno dell'impianto sportivo, in luogo aperto al pubblico.

Art. 5 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI

L'Associazione dovrà presentare all'Amministrazione comunale, all'inizio di ogni anno, il programma sull'attività che intende svolgere (corsi, manifestazioni, campionati ecc.), indicando i periodi della loro realizzazione. Tale programmazione, concordata tra le parti, dovrà in primo luogo tenere conto della pratica dello sport a livello dilettantistico, rivolta in particolare alla formazione educativa e sportiva dei giovani.

L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto, è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, nel periodo e negli orari scolastici, nonché delle Associazioni del volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani e per attività riabilitative;
- l'Amministrazione comunale si riserva di individuare anche altri istituti scolastici, oltre a quanto previsto a favore delle scuole di cui sopra, cui concedere, per documentati motivi, l'utilizzazione gratuita dell'impianto;

- l'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate dalla stessa o da soggetti terzi autorizzati o per altri motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso all'Associazione;

- fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'Associazione (gare, campionati ecc.) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo della stessa, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di fare utilizzare l'impianto, alle tariffe comunali, da parte di altre società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva o comunque soggetti terzi, per motivi documentati o per lo svolgimento di manifestazioni o altre iniziative.

L'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

L'Associazione può, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, aumentare a proprie spese la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00/3.000.000,00 per sinistro, Euro 1.500.000,00/2.000.000 per persona Euro 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;

conduzione dei locali, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e utilizzo dei beni loro consegnati;

committenza di lavori e servizi;

danni a cose in consegna e/o custodia sino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro/anno;

danni a cose di terzi da incendio sino alla concorrenza di € 300.000 per sinistro/anno;

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.);

danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza, sino alla concorrenza di € 300.000 per sinistro/anno;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui l'Associazione si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore Euro 2.000.000,00/3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000,00/2.000.000 per persona.

L'Amministrazione comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a rispondere ai sensi di Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà dei soli fabbricati e degli impianti mobili o fissi, a meno che l'Associazione non produca variazioni e modifiche senza apposita autorizzazione o ne faccia un uso non corretto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano l'Associazione - che invierà copia delle polizze all'Amministrazione comunale - dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Associazione; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione, comodato, uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario/Associazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, si fa presente che non sono oggetto di copertura assicurativa i beni mobili di proprietà del concessionario/Associazione, così come non sono oggetto di copertura assicurativa i beni mobili dati in uso e/o comodato al concessionario/Associazione da soggetti terzi, con esclusione di quelli dati in uso, comodato dal Comune.

Art. 7 - BAR, RISTORO E PUBBLICITA'

Nell'ambito dell'impianto sportivo all'Associazione è consentito esercitare:

- A) la pubblicità;
- B) la gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente;
- C) l'attività commerciale esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate sull'impianto.

Ogni onere ed ogni provento derivante dalla gestione delle suddette attività economiche sono a carico ed a favore dell'Associazione, la quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

E' data facoltà all'Associazione di sub-concedere tali attività, previa dimostrazione dell'ottemperanza dei requisiti di legge e comunicazione delle generalità dell'eventuale sub-concessionario, per il necessario gradimento. Se entro trenta giorni l'Amministrazione comunale non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub-concessionario e l'Associazione rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.

L'Associazione dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale, qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra, copia dei relativi contratti.

Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del

ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

Art. 9 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI.

In qualunque momento l'Amministrazione comunale, con preavviso minimo di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o cause di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione potrà procedere, in deroga al termine e alle modalità di cui sopra, con semplice comunicazione scritta, eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, da comunicazione verbale.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amministrazione comunale, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'Associazione al Comune (eccetto l'eventuale canone di concessione per il mancato uso).

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione dell'impianto comporta per l'Associazione l'assunzione a proprio carico dei seguenti obblighi:

- a) manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto all'art. 11;
- b) apertura, chiusura e conduzione (tecnica e funzionale) dell'impianto, anche durante gli orari in cui lo stesso verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune, dalle scuole o da terzi autorizzati;
- c) fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- d) controllo e vigilanza sugli accessi, sul diligente utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico, impedendo l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati; tale controllo dovrà continuare fino al completo abbandono dell'impianto da parte di tutti i soggetti presenti;
- e) operare nel rispetto di canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto;
- f) custodia del complesso sportivo, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi ed attrezzature dell'impianto che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- g) assolvimento, con specifico personale, di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata, e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dell'intero impianto sportivo;
- h) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza (sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate) e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- i) richiesta da parte dell'Associazione ed ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell'impianto ed altre che si rendessero necessarie;
- l) riscossione delle tariffe e pagamento di tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto (volutazione a proprio nome e spese inerenti ai consumi delle varie utenze, oneri, tasse ecc.);
- m) utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro vigenti in materia. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dall'Associazione faranno capo esclusivamente alla stessa, pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale e il personale dell'Associazione convenzionata. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di

lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra l'Associazione ed i terzi. L'Associazione si impegna a comunicare il nominativo del responsabile autorizzato a tenere i contatti con il Comune nonché ogni sua eventuale variazione;

n) in applicazione della normativa vigente, il Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione, equiparato al datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti deve redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l'addetto/i antincendio;
- l'addetto/i al pronto soccorso.

Sarà altresì cura dell'Associazione redigere apposito piano di emergenza.

Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto, atta a far sì che l'impianto venga riconsegnato all'Amministrazione comunale, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso, sono a carico dell'Associazione che si impegna, a tale scopo, a fornire il personale necessario.

L'ordinaria manutenzione a carico dell'Associazione riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
- e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti; riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, comprese le recinzioni aeree;
- i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne, siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle piante e/o planimetrie conservate agli atti dell'Amministrazione comunale;
- l) aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno della struttura in oggetto, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni all'Amministrazione comunale;
- m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo ecc.;
- n) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti, compresi i necessari provvedimenti per la lotta alla zanzara tigre;
- o) verifica periodica annuale degli impianti elettrici, così come richiesta dalle norme vigenti o da prescrizioni di Enti o Commissioni che abbiano rilasciato autorizzazioni previste per legge, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;

p) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L., con pagamento dei relativi oneri;

q) intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo.

In ogni caso l'Associazione sarà tenuta al rispetto dello specifico piano di conduzione tecnica, predisposto dall'Amministrazione comunale, che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Nel caso di inadempienza gli interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale con addebito delle relative spese all'Associazione.

L'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Associazione ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine la stessa diffida l'Associazione ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione comunale disporrà la decadenza dalla convenzione.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i lavori di manutenzione straordinaria - purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte dell'Associazione - e di adeguamento normativo funzionale.

L'Associazione ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione comunale ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purchè in presenza della segnalazione dell'Associazione, risponde l'Amministrazione comunale.

Nel corso di validità della presente convenzione l'Associazione, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di tutte le modalità e prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie ed interventi migliorativi.

Art. 13 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso i propri uffici o i propri rappresentanti, sopralluoghi presso la struttura al fine di verificare lo stato dell'impianto, la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali l'Associazione dovrà uniformarsi. L'Associazione ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente richiesta. L'impianto è sottoposto periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione all'Associazione mediante fax o raccomandata A.R., intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso.

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo spettano all'Associazione.

A prova dell'avvenuto incasso di tutti i proventi derivanti dalla gestione, l'Associazione deve rilasciare regolare quietanza, nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

Alla chiusura di ogni anno di attività l'Associazione dovrà presentare all'Amministrazione comunale:

- copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione illustrativa sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto;
- la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo, in aggiunta a quanto prescritto dal piano di conduzione tecnica; tale programma potrà anche essere modificato, se necessario, dall'Amministrazione comunale.

ART.15 – PENALI, DECADENZA E REVOCA

Nei casi in cui, nonostante la formale contestazione di cui al precedente art. 13, si riscontri il permanere delle inadempienze, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione delle seguenti penali:

- 1 - variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso € 500,00;
- 2 - mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva (luogo attività disciplina sportiva) € 450,00, area di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, infermeria, spazi destinati al pubblico) € 300,00, area esterna (locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, locale adibito alla rivendita di articoli sportivi, giardino, parco, piazzali) € 150,00;
- 3 - mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;
- 4 - mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00;
- 5 - mancata esposizione tariffe € 300,00;
- 6 - mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;
- 7 - mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione, per l'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva € 500,00.

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale l'Amministrazione comunale si rivarrà sulla cauzione.

L'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dalla convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni e senza che nulla venga riconosciuto all'Associazione inadempiente, nei casi di inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, anche con riferimento al Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti in convenzione. Sono considerate cause di decadenza, a titolo esemplificativo:

- a) l'uso improprio dell'impianto oggetto di convenzione;
- b) la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;
- c) le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non previamente autorizzati;
- d) la mancata realizzazione di eventuali investimenti sull'impianto da parte dell'Associazione, laddove previsti e regolarmente autorizzati;
- e) avere arrecato danni alla struttura dell'impianto sportivo e non avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- f) la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della presente convenzione;
- g) il mancato pagamento del canone di concessione, ove previsto, trascorsi sei mesi dalla scadenza.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) gravi motivi di ordine pubblico;
- c) mutamento della situazioni di fatto nei confronti dell'Associazione, al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione.

La revoca per motivi ed esigenze di interesse pubblico dovrà essere preceduta da preavviso all'Associazione di mesi tre, con conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dall'Associazione e non ancora ammortizzate.

Art. 16 – RECESSO

L'Associazione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). L'Amministrazione comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell'Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 17 - CAUZIONE

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l'Associazione dovrà prestare una cauzione pari ad € _____, che sarà svincolata dopo la scadenza della convenzione medesima, previo accertamento della correttezza della conduzione e dello stato di manutenzione dell'impianto sportivo. La cauzione potrà essere costituita in contanti, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria o assicurativa; la fideiussione dovrà riportare la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di escussione, anche parziale, la cauzione dovrà essere tempestivamente ricostituita.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese, imposte, tasse, diritti relativi alla stipula della presente convenzione o derivanti da essa sono a carico dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili. Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

Art. 19 – ALLEGATI

I seguenti documenti vengono allegati alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) piano di utilizzo dell'impianto;
- 2) piano di conduzione tecnica dell'impianto.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Il Dirigente Area/Servizio

L'ASSOCIAZIONE _____
Il Presidente/Legale rappresentante

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Dall'Olio

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267 a partire dal __18/12/2009__.

La presente è copia conforme all'originale.

Li, __18/12/2009__

p./ Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _29/12/2009.

Il Funzionario
F.to Claudia Chiusoli
